

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 91/A

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - MULA - LANCIONI - SATTA Giovanni - SCHIRRU - USAI

il 17 dicembre 2019

Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge intende apportare una modifica all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2015, al fine di estendere la partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dall'Agenzia LAORE Sardegna, anche ai soggetti di seguito specificati: l'imprenditore agricolo, il titolare dell'impresa agricola individuale, il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata, i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale (a tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al comma 3 dell'articolo 230 bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo), indicati all'articolo 6 delle direttive di attuazione approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 47/2 del 30 agosto 2016.

La legge regionale n. 11 del 2015 prevede al comma 4 dell'articolo 24, che gli operatori abilitati, ossia coloro che sono in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, possano frequentare i corsi di aggiornamento. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che per gli operatori regolarmente in attività al momento dell'entrata in vigore (13 agosto 2015) della legge regionale n. 11 del 2015, il certificato di abilitazione possa essere rilasciato senza necessità di alcuna attività formativa, escludendo tutti i soggetti quali, l'imprenditore agricolo, il titolare dell'impresa agricola individuale, il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata e i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale, che svolgendo, alla medesima data, attività agrituristica, ittituristica, fattoria didattica e fattoria sociale sono esclusi dalla partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dall'Agenzia LAORE.

Per tale motivo al fine di consentire ai summenzionati soggetti di partecipare ai corsi di aggiornamento, si propone la modifica all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2015, prevedendo che il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività (operatore agrituristico, operatore ittituristico, operatore di fattoria didattica, operatore di fattoria sociale), sia rilasciato senza necessità di

alcuna attività formativa, anche a tali soggetti regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla medesima data dell'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2015 (13 agosto 2015); di conseguenza, divenendo operatori abilitati, potranno frequentare i corsi di aggiornamento. L'obiettivo è quello di venire incontro alle esigenze dei giovani sardi che rappresentano le nuove generazioni, sopravvissute al passaggio generazionale, che hanno trovato sbocchi lavorativi all'interno dell'azienda agricola e che si sono impegnati a rimanere in Sardegna per svolgere il proprio lavoro; è pertanto fondamentale riconoscere loro la possibilità di poter partecipare ai corsi di aggiornamento senza dover rinunciare a lavorare in azienda, in quanto la partecipazione al corso per l'ottenimento del certificato di abilitazione ha una durata superiore ai sei mesi, e pertanto costringerebbe gli stessi soggetti a rinunciare a tutte le attività multifunzionali che nei mesi di spalla fanno sopravvivere le aziende.

Infine, la presente proposta ha lo scopo di riconoscere alla formazione continua una rilevanza fondamentale nel contesto economico e sociale attuale, governato dalla tecnologia e dall'innovazione, dove i cambiamenti sono repentini, i mercati sfidanti e le esigenze dei clienti sempre più sofisticate. In tale contesto, le aziende hanno necessità di imparare nuove tecniche e organizzarsi in maniera più efficiente e quindi partecipare ai corsi di aggiornamento permette non solo di aumentare le competenze specifiche, ma anche di incrementare la produttività e la competitività sul mercato.

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente e relatore - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - PIRAS, Segretario - PIANO, Segretario - CANU - CERA - CORRIAS - CUCCU - FANCELLO - MORO

pervenuta il 6 marzo 2020

La proposta di legge n. 91 è finalizzata ad introdurre talune modifiche alla normativa regionale vigente in materia di agriturismo, contenuta nella legge regionale n. 11 del 2015.

Infatti, nel corso degli anni sono emerse in fase applicativa diverse criticità ed è stata manifestata dagli operatori del settore e dagli stessi uffici regionali deputati alla sua applicazione l'opportunità di introdurre alcuni limitati correttivi.

La Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 27 febbraio 2002, con l'illustrazione del primo firmatario.

Nella successiva seduta del 4 marzo 2020 la Commissione ha proceduto all'audizione sulla proposta di legge e sugli emendamenti proposti del Commissario straordinario dell'Agenzia regionale LAORE, ente preposto all'applicazione della legge regionale n. 11 del 2015, e dei rappresentanti delle organizzazioni agricole di categoria. In tale sede i soggetti auditi hanno espresso un parere sostanzialmente positivo sul testo e sui relativi emendamenti, ritenendo che le norme proposte concorrano a risolvere in maniera adeguata talune problematiche emerse in fase di applicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti e spezie di provenienza extraregionale e al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività.

Nella medesima seduta la Commissione, condividendo appieno lo spirito e l'impostazione della proposta di legge ha proceduto alla sua approvazione all'unanimità.

La proposta di legge si compone di sette articoli, di seguito illustrati:

- articolo 01: il testo proposto regola l'utilizzo nella preparazione dei pasti di spezie e ingredienti di provenienza extraregionale nel caso in cui non sia presente una produzione locale degli stessi o tale produzione sia limitata;
- articolo 02: introduce la possibilità di avviare l'attività nelle more del conseguimento del certificato di abilitazione, che dovrà essere, comunque, effettivamente conseguito entro trentasei mesi dalla dichiarazione di inizio attività;
- articolo 1: prevede che il certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività sia rilasciato senza necessità di attività formativa non solo a favore degli operatori già in attività al momento dell'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2015 ma anche a chi, titolare dell'impresa agricola, socio o parente del titolare, alla medesima data fosse, comunque, impegnato nello svolgimento dell'attività;
- articolo 1 bis: sopprime l'obbligo di comunicare annualmente alla regione le tariffe applicate per il servizio di pernottamento, facendo salva la comunicazione da effettuarsi all'avvio dell'attività o in caso di variazione;
- articolo 1 ter: abroga il comma 2 dell'articolo 36 che subordina l'entrata in vigore dell'articolo 23 all'effettivo avvio dei corsi di formazione di cui all'articolo 24, norma non più necessaria a seguito della modifica dell'articolo 23 effettuata dall'articolo 02 della presente disciplina;

- articolo 2: da atto che la normativa proposta non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- articolo 3: disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998)

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale

Art. 01

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2015 (Prodotti utilizzabili nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998) sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Nelle lavorazioni e nelle trasformazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere utilizzati spezie e ingredienti, non caratterizzanti il preparato, di provenienza extraregionale qualora non esista una produzione degli stessi in Sardegna o siano prodotti in quantità limitate.
2 ter. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura individua, con proprio decreto, le spezie e gli ingredienti di cui al comma 2 bis."

Art. 02

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2015 (Disponibilità di un operatore qualificato)

1. L'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2015 è sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Disponibilità di un operatore qualificato)

1. Per lo svolgimento dell'attività di cui articolo 2, comma 1, lettere a), b), d) ed e), l'imprenditore o un suo familiare impiegato nell'impresa o il socio e/o rappresentante legale della società, deve aver conseguito il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività e frequen-

tare i successivi corsi di aggiornamento oppure impegnarsi a conseguire il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività entro trentasei mesi dalla dichiarazione di avvio, a pena di decadenza dal titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività."

Art. 1

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2015 (Formazione e abilitazione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 (Formazione e abilitazione) della legge regionale 11 maggio 2015, n. 11 (Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998) è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, è rilasciato, inoltre, senza necessità di alcuna attività formativa anche ai soggetti, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla medesima data, di seguito elencati:

- a) l'imprenditore agricolo;
- b) il titolare dell'impresa agricola individuale;
- c) il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;
- d) i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale. A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al secondo comma dell'articolo 230 bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo."

Art. 1

Modifiche all'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2015 (Formazione e abilitazione)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 (Formazione e abilitazione) della legge è aggiunto il seguente:

"3 bis. Il certificato di abilitazione all'esercizio della specifica attività, è rilasciato, inoltre, senza necessità di alcuna attività formativa anche ai soggetti, regolarmente iscritti nei ruoli previdenziali e assicurativi alla medesima data di cui al comma 3, di seguito elencati:

- a) il titolare dell'impresa agricola individuale;
- b) il rappresentante legale o i soci dell'impresa agricola societaria o associata;
- c) i familiari del titolare dell'impresa agricola individuale. A tal fine si fa riferimento alla definizione di familiare di cui al secondo comma dell'articolo 230 bis del Codice civile, ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo."

Art. 1 bis

Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 (Obblighi)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale n. 11 del 2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera h) è soppressa;
- b) nella lettera i) le parole "alla Regione" sono sostituite dalle seguenti: "in sede di avvio o di variazione dell'attività".

Art. 1 ter

Modifiche all'articolo 36
della legge regionale n. 11 del 2015

1. Il comma 2 dell'articolo 36 della legge regionale n. 11 del 2015 è abrogato.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 2

Norma finanziaria

(identico)

Art. 3

Entrata in vigore

(identico)